



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale

n. 66 del 17/07/2014

n. 50 del 02/07/2015

n. 82 del 16/12/2019

n. 6 del 10/02/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	pag. 3
Art. 2 - Aliquote e soglia di esenzione	pag. 3
Art. 3 - Versamento.....	pag. 4
Art. 4 - Rinvio a disposizioni di legge.....	pag. 4
Art. 5 - Entrata in vigore.....	pag. 4

art. 1
Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al Dlgs n. 360/1998 e successive modificazioni.

art. 2
Aliquote e soglia di esenzione

Il Comune di Monza, a decorrere dal 1° gennaio 2015, applica l'aliquota unica di 0,8 punti percentuali per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF non possono eccedere la misura massima stabilita per legge.

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.lgs. n. 360/1998, il Comune di Monza stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una soglia di esenzione per i soli contribuenti con un reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a Euro 15.000,00. Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di 15.000,00 Euro l'addizionale di cui al presente regolamento è dovuta e si applica al reddito complessivo in base all'aliquota sopra indicata.

La soglia di esenzione potrà essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006.

L'art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 23/2011 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce

art. 3
Versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

art. 4
Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

art. 5
Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto in esso disposto ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.